



Roma 14.12.2012  
Prot. 0076178  
Class. VII/11

Ai Presidi di Facoltà  
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati  
Sapienza  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca  
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi  
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi  
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza  
Al Direttore del Polo Museale  
Ai Direttori di Biblioteca  
Alla Segreteria Ufficio del Rettore  
Alla Segreteria del Direttore Generale  
Alla Segreteria del Senato Accademico  
Alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione  
Al Project Manager  
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore Vicario e pro Rettori  
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento  
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci  
Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale  
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione  
Ai Direttori delle Aree  
- Supporto Strategico e Comunicazione  
- Affari Istituzionali  
- Affari Legali  
- Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione  
- Patrimonio e Servizi Economici  
- Risorse Umane  
- Organizzazione e Sviluppo  
- Gestione Edilizia  
- Supporto alla Ricerca  
- Offerta Formativa e Diritto allo Studio  
- Servizi agli Studenti  
- Per l'Internazionalizzazione  
Al Direttore del Centro InfoSapienza  
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la Sicurezza  
e p.c. Al Direttore Generale Azienda Policlinico  
Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera S. Andrea  
Ai Segretari delle OO.SS.  
Alla R.S.U.

LORO SEDI

Con preghiera di diffusione a tutto il personale

**Oggetto: art. 7, D. L. n. 179 del 18.10.2012 - trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico -.**



Con la presente si ritiene opportuno informare tutto il personale sulle novità, introdotte dal recente D.L. 179/2012, in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico.

Nel far seguito, pertanto, alla circolare del 12.12.2011, prot. 0080177, con la quale questa Amministrazione aveva già fornito indicazioni sulla corretta applicazione delle norme in materia, si riportano di seguito le novità del D.L. in oggetto.

L'art. 7 comma 1, ha esteso l'obbligo, in tutti i casi di assenza per malattia, di invio telematico della certificazione medica anche ai dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del D. Lgs. 165/2001, originariamente esclusi da tale procedura.

Per quanto sopra, l'estensione riguarda il personale in regime di diritto pubblico identificato dall'art. 3 del D. Lgs. 165 citato, compresi i professori ed i ricercatori universitari.

Per effetto di tali norme corre pertanto l'obbligo, **anche per i professori ed i ricercatori universitari**, di giustificare l'assenza per malattia esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che la invierà, per via telematica, all'INPS. La stessa INPS provvederà poi all'inoltro, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata.

Il comma 3 dello stesso art. 7 ha apportato delle modificazioni al testo unico sulla tutela ed il sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. La novità introdotta riguarda la certificazione di malattia dei figli, in relazione al congedo spettante al lavoratore dipendente.

La novella prevede che la certificazione di malattia dei figli venga inviata per via telematica, direttamente dal medico curante del SSN o con esso convenzionato, all'INPS che, a sua volta, la inoltrerà, sempre in via telematica, all'amministrazione di appartenenza.

Per l'attuazione delle nuove modalità è richiesta l'adozione, entro il 30 giugno 2013, di uno specifico decreto P.C.M..

Lo stesso comma prevede infine che, per la fruizione del congedo in oggetto, il lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.

La norma previgente, ora soppressa, disponeva invece che la lavoratrice ed il lavoratore fossero tenuti a presentare al datore di lavoro un'autodichiarazione, attestante che l'altro genitore non fosse in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Cordiali saluti

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

FR